



PROVINCIA DI COMO

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO

C.F. 80004650133

Tel. 031 230111

e-mail: infoufficiotecnico@provincia.como.it

pec: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

CAPITOLATO SPECIALE

Sommario

Articolo 1 – OGGETTO	2
Articolo 2 - DURATA	3
Articolo 3 – CORRISPETTIVO FORNITURA.....	3
Articolo 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	3
Articolo 5 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	4
Articolo 6 – REVISIONE DEI PREZZI	4
Articolo 8 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	7
Articolo 8.1 – DECRETO MINISTERIALE 11 GENNAIO 2017 (CRITERI AMBIENTALI MI ACQUISTO DI PRODOTTI TESSILI)	7
Articolo 8.2 – DECRETO MINISTERIALE 17 MAGGIO 2018	8
(CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI CALZATURE DA LAVORO NON DPI E DPI, ARTICOLI E ACCESSORI IN PELLE).....	8
Articolo 9 – ETICHETTATURA	8
Articolo 10 – REFERENTE DELLA FORNITURA e INDIRIZZO PEC	9
Articolo 11 – RILEVAZIONI TAGLIE/MISURE E REPORTISTICA	9
Articolo 12 – ORDINATIVI, IMBALLAGGI, CONSEGNE, REPORTISTICA	10
Articolo 13 – CONTROLLI QUALITATIVI SULLA FORNITURA.....	11

Articolo 14 – GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ.....	11
Articolo 15 – PENALITÀ A CARICO DEL FORNITORE.....	12
Articolo 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	15
Articolo 17 – GARANZIA PER VIZI	15
Articolo 18 – GARANZIA DEFINITIVA	15
Articolo 19 –CESSIONE DEL CONTRATTO E/O SUBAPPALTO.....	18
Articolo 20 – EFFICACIA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	18
Articolo 21 – FORO COMPETENTE.....	19
Articolo 22 – TRATTAMENTO DEI DATI	19
Articolo 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	19
Articolo 24 – NORME DI RINVIO.....	19

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto, di seguito denominato Capitolato, disciplina il Contratto per l’affidamento della fornitura di vestiario come indicato nell’allegato elenco per i dipendenti del settore viabilità della Provincia di Como.

L’importo a base d’asta corrisponde all’importo stimato ed è pari a € 49 188,78 (oltre IVA) di cui

Importo a BASE D’ASTA:	€	48.963,78
Importo ONERI di SICUREZZA:	€	150,00

I quantitativi della Fornitura sono indicati nell’allegato tecnico. Tutti gli elementi della Fornitura dovranno essere conformi alle Specifiche ivi indicate. L’allegato è parte integrante del presente Capitolato. Gli Operatori economici concorrenti avranno l’obbligo di presentare, per poter partecipare alla Gara, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di Gara, di seguito denominato Disciplinare un’offerta che dovrà essere redatta sulla scorta del presente Capitolato e degli elementi descrittivi di massima a cui gli Operatori economici concorrenti dovranno fare riferimento.

La Fornitura potrà subire nel corso del rapporto contrattuale delle variazioni quantitative entro il 20% (venti per cento) del valore contrattuale. In tale evenienza la Ditta Aggiudicataria di ciascun Lotto di seguito

denominata Fornitore, non avrà diritto di reclamare prezzi diversi da quelli indicati nell'offerta.

Articolo 2 - DURATA

Il Contratto riguarda la Fornitura di cui all'art.1 del presente Capitolato per la durata di 120 giorni decorrenti dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione, indipendentemente dalla data di formale stipulazione del Contratto. Dalla predetta data, indicata nella lettera di aggiudicazione, decorrono tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del Fornitore.

Salvo i casi di risoluzione anticipata previsti all'art.18 del presente Capitolato, alla scadenza del Contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. È escluso qualunque rinnovo tacito o comunque automatico del Contratto in oggetto.

Articolo 3 – CORRISPETTIVO FORNITURA

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali è calcolato sulla base del prezzo unitario, IVA esclusa, offerto in sede di Gara per ciascun elemento della Fornitura di seguito denominato articolo moltiplicato per il numero di articoli richiesti.

Tale corrispettivo è riferito alla Fornitura ed ai servizi di consegna in sede dell'ente, in via Borgovico 148 – Como.

Articolo 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere intestate a:

PROVINCIA DI COMO

Settore Opere Pubbliche di Viabilità e Prevenzione Espropri e Concessioni

VIA BORGOVICO 148

22100 - COMO

CF. 80004650133

P. IVA 00606750131

Il Fornitore è tenuto ad emettere e a trasmettere le fatture secondo la modalità elettronica ai sensi del D.Lgs. del 3 aprile 2013 n.55 e successive modifiche e/o integrazioni.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse, come stabilito dall'art.4 del D.Lgs. del 9 novembre 2012 n.192 e successive modifiche e/o integrazioni, a seguito di positivo riscontro della fornitura della e dopo il controllo della regolarità contributiva e della conformità degli articoli oggetto degli ordinativi.

Articolo 5 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore è obbligato a comunicare per iscritto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi ai sensi dell'art.3 della Legge del 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, il Fornitore è obbligato a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Articolo 6 – REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi di aggiudicazione, al netto dell'IVA, rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata del contratto. Pertanto, le somme a bilancio destinate alla copertura della Fornitura non potranno essere soggette ad alcuna revisione.

Articolo 7 – CARATTERISTICHE TECNICHE: REQUISITI MINIMI

REQUISITI GENERALI

Le quantità e le caratteristiche della Fornitura sono riportate e descritte nell'allegato tecnico allegato.

Per ogni articolo è stata predisposta una riga dell'elenco suddivisa per tipologia di operatore (cantoniere, capo cantoniere , etc.) riporta la descrizione sintetica e quella estesa, tecnica e vincolante per l'offerta.

Tutti gli articoli devono essere realizzati con i materiali e i colori indicati nelle relative righe e con le modalità previste nella sezione Descrizione Estesa - Taglie , rispettando quindi i requisiti tecnici minimi descritti nella stessa.

Tutti gli articoli dovranno avere impresso il logo della Provincia di Como

(ricamato sui capi ove non infici la certificazione e stampato altrove)

Tutta la Fornitura dovrà essere garantita da difetti di fabbrica dalla data di consegna per tutta la durata contrattuale.

Tutti gli articoli devono essere nuovi di fabbricazione.

Tutti gli articoli devono essere forniti nelle misure adatte alla vestibilità di ciascun addetto destinatario dei medesimi. A tal fine l'impresa si obbliga a garantire almeno due giornate di prova taglie per gli operatori

Gli articoli devono essere forniti in tutte le taglie/misure comprese la extra extra large e la extra extra small (per semplificare da XXS a 6XL).

Tutti i tessuti devono avere le caratteristiche e la composizione nelle colonne "descrizione Estesa" – Normativa e Taglie ed inoltre il tessuto deve risultare regolare, uniforme, ben serrato, rifinito ed esente da qualsiasi difetto e/o imperfezione.

I colori dei tessuti devono essere di elevata solidità al lavaggio, alla luce e allo sfregamento. Gli stessi non devono contenere sostanze tossiche come indicato all'art. 8 del presente Capitolato.

Tutti i tessuti in puro cotone devono essere sanforizzati; per quelli misti devono essere tenute in debito conto le previste percentuali di variazioni dimensionali al lavaggio a caldo.

Le cuciture devono essere eseguite con passo regolare senza grovigli di filati o fili penduli.

Le cuciture e le asole devono essere eseguite con filati di puro cotone in tinta con il tessuto. La solidità della tinta dei filati cucirini utilizzati sui tessuti colorati deve essere pari a quella dei tessuti.

Le asole e le travette di fermo devono essere robuste.

I bottoni devono essere solidamente applicati in perfetta corrispondenza alle rispettive asole.

Le tasche devono essere applicate in perfetta simmetria tra loro, così come simmetriche devono essere

anche le parti doppie di un capo (davanti, baveri, risvolti, ...). Il bavero ed i risvolti devono essere sagomati con le rispettive punte simmetriche fra loro.

Gli articoli abbinati, quali ad esempio giacche e relativi pantaloni, devono essere perfettamente identici per colore, tessuto, lavorazione, finiture, bottoni, cuciture, impunture, fodere interne, e quant'altro afferisca alla realizzazione del capo, così come indicato nelle descrizioni Estese.

La fodera interna, ove prevista, deve essere applicata in modo tale da non ostacolare la vestibilità del capo e deve essere applicata con la lentezza necessaria ad evitare raggrinzimenti o tensioni sul tessuto esterno.

Il battitacco, per i soli pantaloni estivi ed invernali da uomo, deve essere applicato in modo da non essere visibile all'esterno.

Il mancato rispetto dei requisiti minimi tecnici, generali di cui ai commi precedenti sarà considerato inadempienza e comporterà l'applicazione delle penali previste all'art.17 comma 9 del presente Capitolato.

Tutti gli articoli DPI devono essere perfettamente conformi alle norme di cui al Decreto Legislativo del 4 dicembre 1992 n.475 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché conformi al Regolamento UE 2016/425.

Ogni DPI, se previsto, deve essere fornito di regolare libretto d'uso e manutenzione e contenere le istruzioni sul corretto immagazzinamento, entrambi in lingua italiana.

I DPI con scadenza, oltre a riportare in maniera evidente la validità dell'articolo, dovranno avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 (due terzi) della validità massima prevista.

I DPI appartenenti alla I categoria, devono essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità del costruttore e devono avere la marcatura «CE» seguita dalle ultime due cifre dell'anno di fabbricazione e deve essere presente la documentazione tecnica di costruzione del fabbricante contenente le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione (Nota informativa). La Nota informativa deve essere redatta in lingua italiana, conforme alla norma UNI10913 e comprendere le informazioni previste dall'allegato II punto 1.4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n.475 e successive

modifiche e/o integrazioni e da quanto previsto dal Regolamento UE 2016/425.

Per i DPI appartenenti alla II categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per quelli di I categoria, l'attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato, che viene evidenziato dalla presenza del contrassegno numerico dell'organismo di controllo e certificazione a fianco del marchio «CE».

Per i DPI di III categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per la I e la II categoria, la certificazione del sistema di qualità del costruttore e, all'interno di questa, il controllo del prodotto finito.

Ogni singolo DPI dovrà avere impresse le marcature richieste nei punti precedenti, come da normativa.

Il marchio «CE» deve essere apposto sul DPI e sul relativo imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI.

Articolo 8 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Articolo 8.1 – DECRETO MINISTERIALE 11 GENNAIO 2017 (CRITERI AMBIENTALI MI ACQUISTO DI PRODOTTI TESSILI)

L'esecuzione del Contratto, dovrà svolgersi nel rispetto del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di prodotti tessili) di seguito indicato come Decreto (Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di prodotti tessili). Almeno il 50% della fornitura dovrà rispondere ai criteri ambientali minimi di cui al presente articolo 8.1, come espressamente indicato dal Decreto medesimo.

I tessuti dovranno essere riciclabili ovvero la composizione delle fibre ne deve garantire la riciclabilità ovvero i tessuti devono essere costituiti da fibre naturali ai sensi del punto 4.1.1 del Decreto (Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di prodotti tessili).

Gli articoli non dovranno contenere le sostanze chimiche pericolose indicate al punto 4.1.2 del Decreto (Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di prodotti tessili).

Gli articoli dovranno essere conformi alle caratteristiche prestazionali indicate al punto 4.1.5 del Decreto (Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di prodotti tessili).

Il mancato rispetto dei requisiti ambientali minimi di cui ai commi precedenti sarà considerato inadempienza e comporterà l'applicazione delle penali previste all'art.17 comma 10 del presente Capitolato.

Articolo 8.2 – DECRETO MINISTERIALE 17 MAGGIO 2018 (CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI CALZATURE DA LAVORO NON DPI E DPI, ARTICOLI E ACCESSORI IN PELLE)

L'esecuzione del Contratto, dovrà svolgersi nel rispetto del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018 (per forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle); Per tali prodotti l'intera fornitura dovrà rispondere ai criteri ambientali minimi di cui al presente articolo 8.2, come espressamente indicato dal Decreto medesimo.

Il mancato rispetto dei requisiti ambientali minimi di cui al comma precedente sarà considerato inadempienza e comporterà l'applicazione delle penali previste all'art.17 comma 10 del presente Capitolato.

Articolo 9 – ETICHETTATURA

Tutti gli articoli della Fornitura dovranno essere muniti di una etichetta di manutenzione cucita, non adesiva, con dicitura indelebile e resistente al lavaggio con le caratteristiche indicate dalla Legge del 26 novembre 1973 n.883 e successive modifiche e/o integrazioni riportante inoltre l'indicazione della taglia, il nominativo della Ditta produttrice e l'anno di produzione.

Tutti gli articoli dovranno riportare una seconda etichetta indicante sia la composizione del tessuto ai sensi del punto 4.1.1 del Decreto (Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di prodotti tessili), come indicato all'art.8 comma 2 del presente Capitolato, sia le modalità di lavaggio a basse temperature ai sensi del punto 4.1.3 del medesimo Decreto.

Tutti gli articoli rispondenti ai criteri ambientali minimi di cui all'art. 8.1 dovranno riportare una terza etichetta con dicitura ECOLABEL EUROPEO nel rispetto del punto 4.1.5 del Decreto (Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di prodotti tessili), come indicato all'art.8.1 comma 4 del presente Capitolato e nel rispetto del punto 4.1.2 del medesimo Decreto, come indicato all'art.8 comma 3 del presente Capitolato, per il quale in alternativa l'etichetta potrà avere dicitura OEKO-TEX® standard 100 (classe II).

Nel caso in cui la Fornitura risulterà completamente o parzialmente priva delle etichette qui descritte, saranno applicate le penali previste all'art.17 comma 11 del presente Capitolato.

Articolo 10 – REFERENTE DELLA FORNITURA e INDIRIZZO PEC

Il Fornitore, dovrà comunicare per iscritto, il nominativo, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono e il numero di fax dedicati del Referente della Fornitura, unico interlocutore per l'Amministrazione per tutta la durata del Contratto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ovvero con preavviso scritto di 5 (cinque) giorni naturali consecutivi in caso di sostituzione del Referente della Fornitura o di variazione dei dati dello stesso nel corso del Contratto. La mancata comunicazione sarà considerata inadempienza e comporterà l'applicazione delle penali previste all'art.17 comma 7 del presente Capitolato.

Il Fornitore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ovvero con preavviso scritto di 5 (cinque) giorni naturali consecutivi, in caso di variazione nel corso del Contratto, dovrà comunicare l'indirizzo PEC che l'Amministrazione utilizzerà per tutte le comunicazioni da inviare alla Ditta stessa durante il periodo contrattuale. La mancata comunicazione sarà considerata inadempienza e comporterà l'applicazione delle penali previste all'art.17 comma 7 del presente Capitolato.

Articolo 11 – RILEVAZIONI TAGLIE/MISURE E REPORTISTICA

Il Fornitore è tenuto alla rilevazione delle taglie/misure di tutti gli articoli da fornire per ogni dipendente fruitore. La rilevazione dovrà essere effettuata da personale specializzato presso la sede della Provincia di Como Via Borgo Vico 148 - Como

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di invio a mezzo e-mail o fax della richiesta da parte dell'ufficio Tecnico, il Fornitore deve far pervenire via e-mail o a mezzo fax un Calendario di rilevazione delle taglie/misure con l'indicazione dei giorni lavorativi consecutivi di esecuzione dell'attività. L'ufficio Tecnico, presa visione del Calendario proposto, dovrà sottoscriverlo e inviarlo al Fornitore. Qualora il calendario sia incompatibile totalmente o parzialmente, con gli impegni del Servizio Economato, il Servizio stesso provvederà alla sua ridefinizione e a darne comunicazione al Fornitore.

L'attività di rilevazione delle taglie/misure, per tutta la durata del Contratto, dovrà iniziare entro 10

(dieci) giorni lavorativi dalla data di invio a mezzo e-mail o fax della richiesta e dovrà essere completata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio dell'attività stessa.

Qualora, il Fornitore non rispettasse le date previste dal Calendario di rilevazione delle taglie/misure sottoscritto dal Responsabile del Servizio Economato, senza previa comunicazione scritta a mezzo e-mail o fax, saranno applicate al Fornitore le penali di cui all'art.17 comma 8 del presente Capitolato.

Articolo 12 – ORDINATIVI, IMBALLAGGI, CONSEGNE, REPORTISTICA

Gli esatti quantitativi degli articoli da fornire sono quelli indicati nell'allegato elenco tecnico alla voce "quantità".

Decorso il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di emissione dell'ordine, l'Amministrazione si riserva:

- a) di applicare una penale secondo quanto stabilito dall'art.17 comma 1 del presente Capitolato;
- b) di acquistare presso altri Operatori economici gli articoli ordinati e non consegnati, con addebito al Fornitore della differenza del maggior costo sostenuto per l'approvvigionamento della merce, mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall'avvenuta escussione, come indicato all'art.20 comma 6 del presente Capitolato.

Non sono ammesse consegne parziali. Per tali casi si applicheranno le penali di cui all'art.17 comma 2 del presente Capitolato.

Non si accettano condizioni di Fornitura che prevedono un minimo fatturabile. Pertanto il Fornitore è tenuto a consegnare il materiale ordinato.

La data e l'orario di consegna devono sempre essere concordati con il Servizio stesso.

Le spese di imballo, carico, trasporto e scarico della merce, comprensive di tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente previsti nel Capitolato, si intendono ricomprese nei corrispettivi

offerti (prezzi unitari – IVA esclusa) in sede di Gara. Per le operazioni di carico, scarico e consegna della merce, presso la sede indicata, il Fornitore deve essere dotato dei mezzi e delle attrezzature necessari per svolgere tali attività.

Tutti gli articoli confezionati devono essere consegnati, al personale della Provincia dal Fornitore, in appositi imballaggi a perdere di cartone rigido.

Gli imballaggi, che a giudizio dell'Ente Provincia di Como presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno contestati al Fornitore, come inadempienze. Tale caso comporterà l'applicazione delle penali previste all'art.17 comma 5 del presente Capitolato. Gli imballaggi contestati con la merce in essi contenuta saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. In tal caso il ritiro e la riconsegna degli articoli ordinati devono avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di contestazione. In caso contrario saranno applicate le penali previste all'art.17 comma 6 del presente Capitolato.

Articolo 13 – CONTROLLI QUALITATIVI SULLA FORNITURA

Il Fornitore deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità della Fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna, quando in fase di utilizzazione, ne sarà possibile il controllo. In tal caso la segnalazione da parte dell'Amministrazione, della non conformità potrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto indicato all'art.7 e all'art.8 del presente Capitolato, la Provincia di Como potrà sottoporre la Fornitura a collaudo e ad analisi.

Nel caso di accertata difformità di cui al comma precedente le spese di verifica (collaudo e analisi) saranno a carico del Fornitore.

Articolo 14 – GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ

1. Quando gli articoli consegnati risulteranno non conformi ai requisiti richiesti, così come descritto all'art.13 del presente Capitolato, l'Amministrazione respingerà la merce contestata la quale dovrà essere, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di contestazione, ritirata e sostituita a spese del Fornitore. Decorso tale tempo l'Amministrazione si riserva:

a) di applicare una penale secondo quanto stabilito dall'art.17 comma 3 del presente Capitolato;

b) di acquistare presso altre Ditte gli articoli contestati, con addebito al Fornitore della differenza del maggior costo sostenuto per l'approvvigionamento della merce mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall'avvenuta escussione.

2. Gli articoli contestati resteranno a disposizione del Fornitore per il suo ritiro per un periodo di 15 (quindici) giorni lavorativi. Trascorso tale tempo l'Amministrazione ha la facoltà di restituirli presso la sede del Fornitore, che rimborserà all'Amministrazione stessa tutti i costi sostenuti per tale operazione. All'Amministrazione non può essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o l'eventuale deterioramento della merce immagazzinata.

Le spese per il ritiro degli articoli contestati sono ad esclusivo carico del Fornitore.

Articolo 15 – PENALITÀ A CARICO DEL FORNITORE

1. In caso di ritardo nella consegna della fornitura, di cui all'art.12 del presente Capitolato, decorsi 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione del buono d'ordine, l'Amministrazione applicherà una penale pari a €50,00=(cinquanta/00), IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

2. Qualora la consegna sia parziale, di cui all'art.12 del presente Capitolato, l'Amministrazione applicherà una penale pari a €50,00=(cinquanta/00), IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al completamento della consegna della fornitura ordinata fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

3. In caso di ritardo per il ritiro e la sostituzione degli articoli contestati, di cui all'art.13 del presente Capitolato, decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di contestazione, l'Amministrazione applicherà una penale pari a €60,00=(sessanta/00), IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

5. Nel caso in cui gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, di cui

all'art.13 , l'Amministrazione applicherà sul valore dei capi contenuti negli imballaggi contestati una penale pari al 5% (cinque per cento), IVA esclusa, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

6. Gli articoli contenuti negli imballaggi contestati saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. In tal caso il ritiro e la riconsegna degli articoli contestati devono avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di contestazione. In caso contrario l'Amministrazione applicherà una penale pari a €60,00= (sessanta/00), IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

In caso di mancato rispetto delle date previste dal Calendario di rilevazione delle taglie/misure sottoscritto dal Responsabile del Servizio, decorsi 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di invio a mezzo fax della richiesta di consegna articoli, l'Amministrazione applicherà una penale pari a €50,00=(cinquanta/00), IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

Qualora, la Fornitura non rispetti i requisiti tecnici minimi (general e specifici) richiesti di cui all'art.7 del presente Capitolato o sia rilevata la presenza di modifiche sostanziali non preventivamente concordate con il Servizio , tanto da alterare la foggia, l'aspetto, il colore e/o la funzionalità degli articoli consegnati, l'Amministrazione applicherà sul valore dei capi non conformi una penale pari al 10% (dieci per cento), IVA esclusa, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. I capi non conformi saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. In tal caso gli articoli contestati dovranno essere ritirati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di contestazione e riconsegnati tassativamente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ritiro. In caso contrario l'Amministrazione applicherà una penale pari a €60,00=(sessanta/00), IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

Qualora, la Fornitura non rispetti i requisiti ambientali minimi di cui all'art.8 del presente Capitolato ovvero a seguito di comparazione con la Campionatura offerta in sede di Gara con gli articoli consegnati, l'Amministrazione applicherà sul valore dei capi non conformi una penale pari al 20% (venti per cento), IVA esclusa, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. I capi non conformi saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. In tal caso gli articoli contestati dovranno essere ritirati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di contestazione e riconsegnati tassativamente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ritiro. In caso contrario l'Amministrazione applicherà una penale pari a €70,00= (settanta/00), IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo fatto salvo, in

ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui la Fornitura risulterà completamente o parzialmente priva delle etichette, indicate all'art.9 del presente Capitolato, l'Amministrazione applicherà sul valore dei capi consegnati non correttamente etichettati una penale pari al 5% (cinque per cento), IVA esclusa, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. I capi privi di etichetta saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. In tal caso gli articoli privi di etichetta dovranno essere ritirati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di contestazione e riconsegnati tassativamente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ritiro. In caso contrario l'Amministrazione applicherà una penale pari a €60,00=(sessanta/00), IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

Gli inadempimenti contrattuali e/o i ritardi che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, verranno contestati al Fornitore per iscritto mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano giudicate accoglibili dall'Amministrazione ovvero il termine per la presentazione delle stesse sia scaduto senza che il Fornitore abbia risposto, saranno applicate le penali di cui ai commi precedenti, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'art.18 del presente Capitolato. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall'avvenuta escussione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Qualora, a seguito dell'applicazione delle suddette penali, la percentuale delle stesse dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art.16 del presente Capitolato, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno.

Articolo 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di gravi e/o reiterate inadempienze delle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, incamerando la garanzia definitiva di cui all'art.18, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Articolo 17 – GARANZIA PER VIZI

1. Il Fornitore è tenuto a garantire che la fornitura sia immune da vizi, garanzia prevista dall'art.1490 e seguenti del Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni.
2. L'accettazione degli articoli non solleva il Fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in merito ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della Fornitura seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

Articolo 18 – GARANZIA DEFINITIVA

Il Fornitore, al fine del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del Contratto, dovrà costituire, a favore dell'Amministrazione, una garanzia definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.103 comma 1 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni.

L'importo della garanzia definitiva, può essere ridotto ai sensi dell'art.103 comma 1 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni secondo quanto disposto all'art.93 comma 7 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni:

a) del 50% (cinquanta per cento) se il Fornitore è in possesso, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità aziendale. Tale certificazione deve essere conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

❖Se il Fornitore è una microimpresa o una piccola o una media impresa può ridurre la garanzia del 50% (cinquanta per cento). Tale riduzione non è cumulabile con il precedente punto a), ma con i seguenti punti b), c) e d) del presente comma.

b) del 30% (trenta per cento), cumulabile con la riduzione di cui al punto a) del presente comma, se il

Fornitore è in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20% (venti per cento), cumulabile con la riduzione di cui al punto a) del presente comma, se il Fornitore è in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c) del 20% (venti per cento), cumulabile con la riduzione di cui ai punti a) e b) del presente comma, se il Fornitore è in possesso, in relazione alle attività che costituiscano almeno il 50% (cinquanta per cento) del valore della Fornitura, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

d) del 15% (quindici per cento), cumulabile con la riduzione di cui ai punti a), b) e c) del presente comma, se il Fornitore sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

e) del 30% (trenta per cento), NON cumulabile con le riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d) del presente comma, se il Fornitore è in possesso del rating di legalità e del rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. del 08 giugno 2001 n.231 e successive modifiche e/o integrazioni o di certificazione social accountability 8000 o di sistema di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o di UNI CEI 11352 riguardante la certificazione dell'operatività di qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e se il Fornitore è in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

f) Le riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d) del presente comma sono cumulabili. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

g) Il Fornitore, in possesso delle certificazioni sopra elencate, dovrà produrre la relativa documentazione ai fini della stipula del Contratto secondo le modalità che saranno successivamente comunicate.

3. La garanzia definitiva può essere costituita sottoforma di cauzione o fidejussione secondo le modalità indicate all'art.103 commi 1 e 4 e all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni:

a) in caso di cauzione la stessa può essere costituita secondo le modalità indicate all'art.103 comma 1 e all'art. 93 comma 2 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni. Nel caso in cui la cauzione venga costituita in contanti, fermo restando il limite indicato all'art.49 comma 1 del D.Lgs. del 21 novembre 2007 n.231 e successive modifiche e/o integrazioni, dovrà essere effettuato un versamento alla Tesoreria Provinciale.

b) in caso di fidejussione la stessa può essere costituita secondo le modalità indicate all'art.103 comma 4 e all'art. 93 comma 3 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni all'art.93 comma 3 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni.

4. In caso di garanzia definitiva, costituita mediante fideiussione, dovrà inoltre, a pena di esclusione, prevedere espressamente ai sensi dell'art.103 comma 1 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni secondo quanto disposto all'art.93 comma 4 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni:

❖ la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

❖ la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;

❖ la piena operatività entro 15 (quindici) giorni su semplice richiesta dell'Amministrazione

.

5. Ai sensi dell'art.103 comma 3 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento della Fornitura.

6. Qualora la garanzia definitiva debba essere parzialmente o totalmente escussa dall'Amministrazione per le eventuali decurtazioni delle penali, il Fornitore è tenuto al reintegro della stessa entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall'avvenuta escussione.

7. In caso di mancato reintegro l'Amministrazione, previa messa in mora del Fornitore in questione, ha la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.

8. Resta salvo per l'Amministrazione l'irrogazione di ogni altra sanzione nel caso in cui la garanzia definitiva risultasse insufficiente.

9. La garanzia definitiva, ai sensi dell'art.103 comma 5 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni, verrà progressivamente svincolata, per un importo pari al 20% (venti per cento) alla data del 31 dicembre del primo e del secondo anno contrattuale. Il restante 60% (sessanta per cento) della garanzia definitiva rimarrà vincolato fino alla fine del Contratto e comunque fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Articolo 19 –CESSIONE DEL CONTRATTO E/O SUBAPPALTO

Il Fornitore non può cedere il Contratto relativo alla presente Fornitura, come previsto dall'art.105 D.Lgs. comma 1 del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni.

Gli eventuali subappaltatori dovranno rispettare le condizioni previste dal presente Capitolato.

La cessione del Contratto ed il subappalto non autorizzati costituiscono motivo di risoluzione del Contratto stesso secondo le modalità indicate all'art.18 del presente Capitolato.

Articolo 20 – EFFICACIA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

L'esecuzione della fornitura e la prestazione dei servizi connessi saranno regolate da apposito Contratto immediatamente efficace dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione per il Fornitore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti

previsti dalla normativa vigente.

Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti il Contratto sono a carico del Fornitore e dovranno essere corrisposte prima della sottoscrizione del Contratto stesso.

Articolo 21 – FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione delle attività descritte all'art.1 del presente Capitolato è decisa dalla competente Autorità Giudiziaria. Il Foro competente in via esclusiva è quello di Como.

Articolo 22 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il Fornitore, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e/o integrazioni, provvederà al trattamento dei dati personali inclusi eventuali dati sensibili, che dovessero essere acquisiti durante la Fornitura, assumendo anche direttamente nei confronti dei terzi, la veste di soggetto responsabile del trattamento.

Pertanto, conseguentemente all'aggiudicazione, il Fornitore assumerà la qualifica di soggetto titolare del trattamento dei dati.

Articolo 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.5 della Legge del 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche e/o integrazioni è il Geom. Sergio Galli

Articolo 24 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio, oltre che alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, alle seguenti fonti normative:

- ☒ al Disciplinare di Gara;
- ☒ al Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni;
- ☒ al D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni;

- ☒ al D.Lgs. del 3 aprile 2013 n.55 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ☒ al D.Lgs. del 9 novembre 2012 n.192 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ☒ alla Legge del 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ☒ al Decreto Legislativo del 4 dicembre 1992 n.475 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ☒ al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di prodotti tessili) e successive modifiche e/o integrazioni;
- ☒ alla Legge del 26 novembre 1973 n.883 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ☒ al Decreto Legislativo del 4 dicembre 1992 n.475 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ☒ al D.Lgs. del 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ☒ alla Legge del 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ☒ ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.